

**CAPITOLATO TECNICO PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.)**

**CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
con sede in Darfo Boario Terme (BS)**

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nelle varie Sezioni siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

per <i>Assicurazione</i> :	il contratto di assicurazione.
per <i>Polizza</i> :	il documento che prova l'assicurazione.
per <i>Contraente</i> :	il Consorzio Servizi Valle Camonica, che stipula l'assicurazione.
per <i>Assicurato</i> :	il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la Società Contraente; ▪ tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo.
per <i>Prestatori di Lavoro</i> :	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'assicurato, esclusi gli appaltatori. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento in polizza a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " <i>prestatori di lavoro</i> " di cui alla presente definizione.
per <i>Compagnia o Società</i> :	la Compagnia Assicuratrice Delegataria ed i Coassicuratori.
per <i>Broker</i> :	la Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
per <i>Premio</i> :	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
per <i>Rischio</i> :	la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
per <i>Sinistro</i> :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
per <i>Indennizzo</i> :	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
per <i>Scoperto</i> :	percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
per <i>Franchigia</i> :	parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
per <i>Cose</i> :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
per <i>Danno Corporeale</i> :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
per <i>Danni Materiali</i> :	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

per <i>Massimale per Sinistro</i> :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
per <i>Annualità Assicurativa</i> :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
per <i>Retribuzione Annuale Lorda</i> , ai fini del calcolo del premio:	<p>per Retribuzione Annuale Lorda si intende la somma di:</p> <p>⇒ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli non I.N.A.I.L. effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</p> <p>⇒ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); ▪ ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati); ▪ agli stagisti. <p>⇒ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavori socialmente utili); ▪ in qualità di personale decentrato o in comando.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.)

CONTRAENTE:

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività del *Consorzio Servizi Valle Camonica*.

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata a favore del *Consorzio Servizi Valle Camonica* per le attività di:

1. **Proprietario della Sede del Gruppo Valle Camonica Servizi;**
2. **Gestore di Impianti di Videosorveglianza** installati presso Comuni Soci del Consorzio Servizi Valle Camonica (o loro forme associative quali Unioni dei Comuni o Comunità Montana);
3. **Gestore dell'infrastruttura a fibra ottica per telecomunicazioni** costituita da coppie di fibre ottiche "spente" che collegano le sedi dell'ASST di Edolo, di Breno, di Esine sino alla stazione ferroviaria di Iseo;
4. Il Consorzio Servizi Valle Camonica **svolge prevalentemente servizi tecnici ed amministrativi a favore delle Società controllate** direttamente ed indirettamente (Gruppo Valle Camonica Servizi).

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata e quelle diverse da quella principale se svolte in via occasionale.

GARANZIE PRESTATE:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

MASSIMALI:

Copertura R.C.T.:

Euro 5.000.000,00=. per sinistro;

Euro 5.000.000,00=. per persona;

Euro 5.000.000,00=. per cose.

Copertura R.C.O.:

Euro 5.000.000,00=. per sinistro;

Euro 2.500.000,00=. per persona.

In caso di danno che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non sarà esposta per somme superiori a Euro 5.000.000,00=.

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE EROGATE

Retribuzioni Euro 691.074,49=. – parametro per la definizione del premio.

EFFETTO: ore 24 del **30-06-2024**

SCADENZA: ore 24 del **31-12-2029**

CONDIZIONI PARTICOLARI:

(VEDI Art. 21)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza che dalle altre, la Società risponde solo nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 2 - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE. PAGAMENTO E REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30-06-2024 con facoltà del Contraente/Assicurato di pagare la prima rata del premio, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Il premio sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al relativo invio della appendice da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30-06-2024 alle ore 24.00 del 31-12-2029 data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite PEC o Raccomandata A/R, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione

alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 4 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello della scadenza.

Art. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art.7- COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora risulti dalla polizza (o appendice) che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, queste sono tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Quote delle diverse Società:

Compagnia% Delegataria

Compagnia% Coassicuratrice

Compagnia% Coassicuratrice

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni (trenta) lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art.1913 C.C.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art.18 solo in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Art. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Consorzio Servizi Valle Camonica comunque si avvale nello svolgimento della propria attività, ad eccezione per i danni causati da dolo, giudizialmente accertato in via definitiva.

Art. 10 - RINUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. L'Assicurato è dispensato dalla preventiva

dichiarazione dei precedenti danni ed in caso di comunicazione in merito viene comunque accettata la buona fede delle dichiarazioni.

Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la citazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893, 1894 c.c..

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

Art. 13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

É espressamente convenuto che eventuali aggravamenti del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente polizza, e non comporteranno diritto di recesso. Fermo l'obbligo di comunicazione del Contraente/Assicurato entro tre mesi dall'effettivo aggravamento del rischio.

Art. 14 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto qui non espressamente regolato, si rinvia alle norme di legge sull'argomento.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto e/o atto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza, nei limiti previsti dall'Art. 23 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo e /o doloso di persone delle quali deve rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) Esercente tutte le attività, nulla escluso;
- c) Committente e/o patrocinante.

Art. 17 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato/Contraente, con l'esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 18 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.) COMPRESO DANNO BIOLOGICO

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, dai lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art.5 del D.Lgs. n. 38/2000 e s.m.i.) nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i;
- 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
- 3) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti, ai lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art.5 del D.Lgs n. 38/2000 e s.m.i.) nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti,

tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.19 - MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ai sensi del DPR 30/06/1965 n°1124, viene prestata anche per le malattie professionali indicate secondo le voci della tabella n°4 allegata al DPR 09/06/1975 n°482 e n°8 allegata al DPR 30/06/1965 n°1124 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 38 del 23/02/2000 dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte rappresentanti legali dell'Assicurato.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi ruolo appartenenti di cui il Consorzio Servizi Valle Camonica si avvale per l'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore operante per conto il Consorzio Servizi Valle Camonica stesso.

Si precisa che la garanzia si intende estesa, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: a persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, interinale, studenti, corsisti, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, consulenti esterni, altre persone che possono trovarsi presso le sedi a scopo di istruzione e/o prove pratiche, anche diversamente abili che potrebbero trovarsi presso le sedi del Contraente/Assicurato per svolgere attività di inserimento sociale remunerato o meno dal Contraente/Assicurato stesso, i titolari e dipendenti di altre Ditte trovatesi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, manutenzione, riparazione, collaudo, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- agli altri “prestatori di Lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

In ogni caso i massimali per ogni sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con il Contraente/Assicurato o fra loro.

Art. 20/Bis - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione di cui alla presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle. norme di cui ai D.L.vo 81/2006 e successive modifiche nonché per la Responsabilità Civile personale;

- del “Datore di Lavoro”;
- del “Dirigente”;
- del “Preposto”;
- del “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- dell’”Addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
- del “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

nominati dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto, sempreché tali ruoli siano ricoperti da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato, o alle dipendenze di una delle Società facente parte del gruppo Valle Camonica Servizi.

Art. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 21.1 Responsabilità civile personale di tutti i dirigenti, funzionari dipendenti e/o collaboratori per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
- 21.2 Responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o esercizio e/o in uso, in affitto, in concessione e dalla conduzione di immobili, pertinenze, dipendenze, depositi, terreni, giardini o parchi destinati all'esercizio dell'attività assicurata (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento) e dei relativi impianti

- (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc...);
- 21.3 Responsabilità civile per danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo – escluso comunque il caso di furto o smarrimento;
 - 21.4 Committenza di lavori di qualsiasi natura;
 - 21.5 Responsabilità civile derivante da organizzazione di visite da parte di terzi ad uffici, ambienti, laboratori in genere dell'Assicurato, nonché per gli eventuali danni derivanti a Terzi dal servizio di "Sportello Utenza";
 - 21.6 Responsabilità civile per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
 - 21.7 Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza e dalla gestione di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, impianti di ossigeno, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate dal Consorzio Servizi Valle Camonica .
 - 21.8 La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale a titolo esemplificativo e non limitativo: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o patrocinante e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni conferenze e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, visite guidate, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, partecipazione e/o organizzazione di mostre e fiere, esposizioni, sagre, mercati, incluso allestimento e smontaggio di stands, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi;
 - 21.9 Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; la garanzia si intende estesa ai danni diretti e materiali ai veicoli di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzioni dei lavori;
 - 21.10 Danni a veicoli sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi sugli stessi. Restano esclusi i danni da furto;
 - 21.11 Danni derivanti da operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
 - 21.12 Responsabilità civile derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici, ed anche se detti distributori sono di proprietà di terzi;
 - 21.13 Danni a cose che il Contraente/Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione;
 - 21.14 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
 - 21.15 Premesso che il Consorzio Servizi Valle Camonica cede in subappalto parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi per fatto di subappaltatori o di loro dipendenti.;
 - 21.16 Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Con riferimento alla guida di autoveicoli da parte di persone incaricate

dal Contraente/Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;

- 21.17 Responsabilità civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata e dalla proprietà di cani da guardia e non;
- 21.18 Responsabilità civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- 21.19 Responsabilità civile derivante dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale, dei veicoli non a motore;
- 21.20 A parziale deroga dell'art. 18 del presente contratto, si conviene che l'assicurazione conserva la propria validità anche se il Contraente/Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- 21.21 Danni alle condutture ed impianti sotterranei;
- 21.22 Danni da cedimento o franamento del terreno: la garanzia comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche costruttive;
- 21.23 Premesso che il Contraente/Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo, oltre che nei confronti del Contraente/Assicurato anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
- 21.24 Responsabilità civile derivante da inquinamento unicamente se conseguente a rottura improvvisa ed accidentale di condutture e/o impianti;
- 21.25 La polizza comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 2.500.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 21.26 La responsabilità civile derivante dall'impiego di macchine operatrici e semoventi in genere: l'assicurazione è operante, nell'ambito dell'area operativa per l'esecuzione dei lavori, anche per l'impiego da parte del Contraente di pale, escavatori, caricatori, rulli compressori, macchine per il costipamento e il livellamento del terreno, spargisale, vibrofinitrici, sgombraneve, trattori, scavafossi, motoagricole, autogrù, puli-lavastade, tagliaerba, carrelli, in proprietà, uso o comodato. L'assicurazione R.C.T. non è peraltro operante per danni derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato del D.Lgs. 209/2005 artt. 122 e s.m.i., è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 22 – ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni, integrazioni, aggiornamenti e norme di esecuzione, nonché dall'impiego di aeromobili;
- b) da furto (salvo quanto previsto al precedente art. 21);
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e

corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dal precedente art. 21 delle Condizioni Particolari di Polizza;

- d) i danni di qualunque natura conseguenti al mancato adeguamento per intero od in parte di ogni apparecchiatura informatica, sistema o programma, al fine di gestire esattamente od integralmente il cambiamento di data, anno od ora o le informazioni ad esso connesse.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) derivanti da campi elettromagnetici;
- g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- i) i danni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- j) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da terrorismo, sabotaggio o da qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- k) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati da frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- l) derivante da attività medico-infermieristica;
- m) derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;
- n) in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19) si intendono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa;
- o) sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
- p) Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali: L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
- q) Esclusione Cyber Risk: Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o simili;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o simili (es: download di file/programmi da posta elettronica);

- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

Art. 23 -FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO:

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- Limitatamente ai danni cagionati alle cose, ferme restando le specifiche pattuizioni che prevedano l'applicazione di franchigie diverse ovvero scoperti con importi minimi non indennizzabili, per ogni sinistro deve intendersi operante una **Franchigia Frontale minima per sinistro di Euro 500,00=.** (Euro cinquecento).
Ove diversamente precisato si applicano le specifiche franchigie previste in polizza, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti diversi.
- per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta di Euro 500,00 =. (Euro Cinquecento/00) per ogni mezzo danneggiato e con un massimo risarcimento di Euro 350.000,00=. per sinistro/anno;
- danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e danni ai veicoli di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzioni dei lavori: franchigia assoluta di Euro 500,00=. (Euro Cinquecento/00) per ogni cosa e/o veicolo di terzi, con un massimo risarcimento di Euro 350.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni alle cose in consegna o custodia: scoperto 10% - minimo di Euro 500,00 =. (Euro Cinquecento/00) e massimo di Euro 10.000,00=. (Euro diecimila/00); massimo risarcimento di Euro 250.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni da incendio presso terzi: franchigia Euro 500,00=. (Euro Cinquecento/00) – massimo risarcimento Euro 2.500.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni derivanti da cedimento o franamento del terreno: scoperto 10% e franchigia fissa di Euro 2.500,00=. - massimo risarcimento Euro 1.000.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni a condutture ed impianti sotterranei: scoperto 10% e franchigia fissa di Euro 2.500,00=. - massimo risarcimento Euro 1.000.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni derivanti da interruzione o sospensione dell'attività: scoperto 10% e franchigia fissa di Euro 2.500,00=. - massimo risarcimento Euro 1.000.000,00=. per sinistro/anno;
- per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto 10% del danno con minimo di Euro 2.500,00=. e massimo di Euro 25.000,00=.; massimo risarcimento Euro 750.000,00=. per sinistro/anno.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposita *Appendice di Recupero Franchigie* il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al premio di regolazione.

In tale *Appendice di Recupero Franchigie* sarà riportato:

- data del sinistro;
- nominativo della Controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Per i detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopraccitata *Appendice di Recupero Franchigie*.

Art. 24 - MASSIMALI DI GARANZIA

Copertura R.C.T.:

Euro 5.000.000,00=. per sinistro;
Euro 5.000.000,00=. per persona;
Euro 5.000.000,00=. per cose.

Copertura R.C.O.:

Euro 5.000.000,00=. per sinistro;
Euro 2.500.000,00=. per persona.

In caso di danno che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non sarà esposta per somme superiori a Euro 5.000.000,00=.

Art. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

Art. 26 - GESTIONE DELLA POLIZZA

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Consorzio Servizi Valle Camonica, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato, fatta eccezione per l'eventuale esercizio di disdetta/recesso che dovranno essere eseguite tra le parti contraenti. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per la Polizza di cui al presente lotto.

Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

Art. 27 - COMUNICAZIONE SINISTRI

La Società s'impegna a fornire, con cadenza annuale, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- numero di sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento;
- nome della controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito");
- importo a riserva;
- importo liquidato;
- data della liquidazione.

Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa la Società indicherà inoltre:

- numero totale dei sinistri "in trattativa", "liquidati", "chiusi senza seguito";
- importo totale "liquidato", "a riserva".

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 - CONTEGGIO DEL PREMIO

RETRIBUZIONI Annuе Lorde Preventivate		Tasso Annuo Lordo pro mille		Premio Annuo Lordo
Euro 691.074,49	x %	=	Euro=.

Scomposizione del Premio:

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte	Euro
TOTALE	Euro

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo, fermo il Premio di Polizza da considerarsi Premio Minimo

---000---

Il presente capitolato tecnico consta di n. 29 articoli, numerati da uno a ventinove.

---000---

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ASSICURATRICE

.....

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 2 - Decorrenza Assicurazione - Pagamento e Regolazione del premio;
- Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro;
- Art. 10 - Recesso a seguito di sinistro;
- Art. 14 - Foro competente;
- Art. 22 - Esclusioni;
- Art. 23 - Limiti di risarcimento, scoperti, franchigie.

IL CONTRAENTE

.....